



# Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale  
Ai Signori Assessori  
Ai Signori Responsabili dei Settori  
Al Segretario Comunale  
SEDE

## AVVISO

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21/09/2021 il Decreto Legge 21/09/2021, n. 127 concernente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”

In base a quanto previsto dal succitato Decreto, dal 15 ottobre prossimo e fino al 31/12/2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), al personale dell’amministrazione comunale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 .

La disposizione di cui sopra si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’amministrazione comunale, anche sulla base di contratti esterni (art. 1 comma 2 D.L. 127/2021).

L’obbligo si estende ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 1 comma 11 D.L. 127/2021).

Le citate disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dall’obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento

dell'accesso al luogo di lavoro, ai sensi art. 1 comma 6 D.L. 127/2021, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Inoltre l'accesso dei soggetti obbligati ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza, come previsto dall'articolo 1 comma 7.

Il datore di lavoro definisce, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative, per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individua con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

La presente viene

- pubblicata

all'Albo on line e nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente Sottosezione di I livello Disposizioni Generali - Sottosezione di II Atti Generali;

- inoltrata

ai signori Responsabili di settore affinché rendano edotto il proprio personale, al sig. Presidente del Consiglio Comunale affinché renda edotti i signori consiglieri comunali.

S. Salvatore di Fitalia, 22.09.2021



IL SINDACO

(Giuseppe Pizzolante)